



N. 1641-A

Relazione orale
Relatore SCOMA

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

Comunicato alla Presidenza il 27 febbraio 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 15 ottobre 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati CIRIELLI e TOTARO (55); CATANOSO GENOESE (341); MONGIELLO, BELLANOVA, BIONDELLI, CAPONE, CASSANO, CERA, DECARO, D'OTTAVIO, GINEFRA, GOZI, IORI, LAURICELLA, LODOLINI, MARIANO, MARTELLI, MARZANO, MOGHERINI, MONACO, MONTRONI, MORANI, PICIERNO, REALACCI, ROMANINI, SCANU, VALIANTE, VENTRICELLI e VILLECCO CALIPARI (440); OLIVERIO, IACONO, COVA, D'INCECCO, GULLO, ROMANINI e VENITTELLI (741); RUSSO e FAENZI (761); CAON, ALLASIA, ATTAGUILE, Matteo BRAGANTINI, CAPARINI, GRIMOLDI e MARCOLIN (1125); CATANOSO GENOESE (1399)

(V. Stampati Camera nn. 55, 341, 440, 741, 761, 1125 e 1399)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 ottobre 2014

NONCHÉ PER LA

PETIZIONE

del signor Francesco DI PASQUALE (n. 380)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
– della 14 ^a Commissione permanente	»	7
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	10
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	12
Petizione n. 380, presentata dal signor Di Pasquale	»	19

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

24 novembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.4, sul quale esprime parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista impropriamente attribuisce carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge.

su ulteriori emendamenti

14 febbraio 2017

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: ALBERTINI)

14 febbraio 2017

La Commissione, esaminati il provvedimento e i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: BROGLIA)

16 febbraio 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che siano approvati gli emendamenti 3.1 (testo 2), 4.1 (testo 2) e 6.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 4.5, 6.3, 6.4 e 6.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge

(Estensore: TARQUINIO)

3 febbraio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge;

considerato che esso reca norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, nell'ambito della più ampia finalità di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo, di conservazione dei paesaggi tradizionali e di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria;

considerato che, ai fini del provvedimento, gli agrumeti caratteristici sono quelli situati nelle aree vocate alla loro coltivazione, dotate di particolari condizioni ambientali e climatiche che conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, e che tali aree saranno individuate con decreto ministeriale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

considerato che gli articoli 3 e 4 prevedono, per i proprietari o conduttori di agrumeti caratteristici situati nelle predette aree, un contributo a copertura parziale – la cui misura sarà determinata dal citato decreto ministeriale – delle spese per il loro recupero e manutenzione o per il ripristino di quelli abbandonati;

considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, gli aiuti previsti dal provvedimento sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

ricordato, al riguardo, che l'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede alla lettera *c*) che possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche», e alla lettera *d*) che possono considerarsi compatibili «gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio», sempre che ciò non alteri le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione. A tal fine, il successivo articolo 108 prevede, al paragrafo 3, che ogni proposta di aiuto deve essere comunicata previamente alla Commissione europea per la sua valutazione di compatibilità, salvo che per gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica mediante regolamento europeo;

considerato che il regolamento (UE) n. 702/2014, «che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006», prevede all'articolo 29 che «gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale dell'azienda agricola» sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica, se rispondono a determinati requisiti. I relativi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) esplicitano i predetti requisiti prevedendo, ai punti da 156 a 160, che gli aiuti devono riguardare «il patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti». Inoltre, il contributo può coprire l'intera spesa qualora si tratti di elementi non produttivi del patrimonio, mentre può coprire non più del 60 - 80 per cento della spesa, a seconda della zona interessata, qualora si tratti di aiuti per la conservazione di elementi produttivi dell'azienda, ma sempre che l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda stessa;

richiamati, infine, gli accordi di libero scambio dell'Unione europea con i Paesi extraeuropei produttori di agrumi, come l'accordo con il Marocco concluso il 14 dicembre 2009 e approvato dall'Unione europea con la decisione n. 2012/467/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, che aumentano l'afflusso in Europa di prodotti a costi inferiori, così determinando una perdita di competitività delle imprese italiane del settore,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1 del disegno di legge, appare dubbio il riferimento alla lettera *d*) del paragrafo 3 dell'articolo 107 del TFUE, sugli aiuti di Stato, per identificare la finalità di tutela ambientale e paesaggistica del provvedimento, che potrebbe meglio essere individuata nell'articolo 191 del TFUE sulla tutela dell'ambiente nelle sue diversità regionali, o nell'articolo 167 del TFUE sullo sviluppo delle culture nel rispetto delle diversità regionali. Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare la coerenza complessiva delle finalità di un provvedimento che appare in concreto diretto invece alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici di proprietà di aziende agricole. I contributi previsti per le aziende rientrano piuttosto tra gli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche», di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, come appare anche al punto 156 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

in relazione all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'individuazione, mediante il decreto ministeriale,

oltre che dei territori, anche degli agrumeti caratteristici, per distinguerli dagli altri non caratteristici e quindi non oggetto degli aiuti;

si ritiene, inoltre, necessario che sia meglio precisata la clausola sulla previa valutazione di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge, prevedendo l'obbligo di notifica alla Commissione europea, previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, oppure di limitare esplicitamente gli aiuti di cui al disegno di legge a quelli esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e dei relativi Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

sugli emendamenti

(Estensore: ANITORI)

20 ottobre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge,

richiamato il parere espresso dalla Commissione, in data 3 febbraio 2015, sul testo del disegno di legge;

rilevato che le osservazioni ivi formulate appaiono sostanzialmente recepite negli emendamenti a firma del relatore,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1 e parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti al disegno di legge, salvo che per l'emendamento 6.0.1 su cui esprime un parere non ostativo, condizionato al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, compresa la notifica prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al coordinamento con i contributi di cui agli articoli 3 e 4.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI****sul disegno di legge**

(Estensore: deputato GIGLI)

14 ottobre 2015

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,
richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2014
nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del provvedimento;

considerato che:

il provvedimento detta disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico;

la materia della «tutela dell'ambiente», nel cui ambito la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto anche la tutela del paesaggio, è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le materie del «governo del territorio» e dell'«agricoltura», che pure vengono in rilievo, sono attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e alla competenza legislativa residuale delle regioni stesse (articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili; ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è prevista l'intesa con le regioni interessate sul decreto ministeriale che ripartisce tra queste le risorse stanziare; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la regione interessata definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli, svolgono i controlli medesimi, applicano le sanzioni previste

dal provvedimento e determinano le modalità di utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse, destinate alle finalità previste dal provvedimento in esame;

valutate favorevolmente le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, che hanno recepito le osservazioni della Commissione relative all'articolo 6, comma 4 (ora comma 3), e all'articolo 8, comma 1, contenute nel parere espresso in data 17 settembre 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici **delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «agrumeti caratteristici».**

2. Gli agrumeti caratteristici sono situati in aree vocate alla coltivazione delle specie agrumicole nelle quali **le** particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

Art. 2.

(Disciplina degli interventi)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

2. **Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale,** situati in aree vocate alla coltivazione **di** specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche **specifiche** strettamente connesse **alla** peculiarità del territorio d'origine.

Art. 2.

*(Disciplina degli interventi)*1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

- a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
- b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
- c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero, **manutenzione** e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici situati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, **dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica**. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

3. *Identico.*

Art. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

1. **Per l'anno 2017** è concesso un contributo a copertura parziale **degli investimenti**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

Art. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati)

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

Art. 5.

(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi di recupero, **manutenzione** e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge nonché alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 2. **Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai** coltivatori diretti **ed agli** imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Art. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati)

1. **Per l'anno 2017 è concesso** un contributo a copertura parziale **degli investimenti volti al** ripristino degli agrumeti **caratteristici** abbandonati. **Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai** coltivatori diretti **ed agli** imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Art. 5.

(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi di recupero e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge nonché alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. **I contributi** previsti dalla presente legge **sono concessi nel rispetto della** nor-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono **notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

Art. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di **3 milioni di euro per l'anno 2017.**

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, **pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017**, si provvede mediante **utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Attività dei consorzi di tutela)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispongono un progetto volto a:

a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;

b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati nei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

Art. 8.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi)

1. Le regioni di cui all'articolo 6, comma 3, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettiva-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 7.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(*Controlli e sanzioni*)

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Controlli e sanzioni*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tesì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

PETIZIONE N. 380

PRESENTATA DAL SIGNOR FRANCESCO DI PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede misure a difesa delle arance italiane.

